



Factsheet: Accordo di partenariato economico globale AELS–Indonesia

Sintesi

Il 16 dicembre 2018 gli Stati dell'AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e l'Indonesia hanno firmato a Giacarta un Accordo di partenariato economico globale (*Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA*).

L'Accordo aumenterà la **certezza del diritto**, migliorerà la prevedibilità delle **relazioni economiche** bilaterali e favorirà la **cooperazione** tra le autorità. Il Parlamento ha approvato il CEPA nella sessione invernale 2019. Contro la sua adozione è stato indetto un referendum; il 7 marzo 2021 il popolo sarà pertanto chiamato a esprimersi su questo tema.

Le concessioni tariffarie sono concepite in modo tale da **permettere a tutti i principali settori di esportazione svizzeri di beneficiare dell'Accordo**; questo vale sia per l'industria che per i produttori agricoli. In cambio la Svizzera accorderà l'accesso in franchigia doganale ai prodotti industriali indonesiani. Le concessioni tariffarie accordate nel settore agricolo corrispondono sostanzialmente a quelle di altri accordi di libero scambio.

Costituisce però una novità per la Svizzera la struttura delle concessioni sull'**olio di palma**, che sono vincolate a chiari requisiti ai fini di una **produzione sostenibile** (v. sotto *Concessioni per l'olio di palma e Requisiti di sostenibilità per l'olio di palma*). La Svizzera contribuisce così agli sforzi internazionali per migliorare gli standard di sostenibilità in questo settore.

Scambi di merci

Concessioni dell'Indonesia

- Allo scadere dei termini previsti per l'abolizione dei dazi, la Svizzera potrà esportare in Indonesia il 98 % dei suoi prodotti in franchigia doganale¹.
- Allo scadere dei termini previsti per l'abolizione dei dazi, in base al commercio attuale, le imprese svizzere potranno risparmiare circa 25 milioni di franchi di dazi all'anno.
- L'eliminazione dei dazi dovrebbe incentivare nuovi scambi, oggi ostacolati dai dazi elevati applicati dall'Indonesia nel settore industriale (dazi medi dell'8 %²).

Termini di abolizione dei dazi / categoria	Percentuale delle attuali esportazioni verso l'Indonesia ³	Cifre cumulate
Esenzione con l'entrata in vigore	77,49 %	77,49 %

¹ Purché tutte le esportazioni avvengano nel quadro del CEPA.

² <http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView.aspx?Language=E&Country=ID>.

³ In base alla statistica indonesiana sulle esportazioni 2012–15.

Graduale abolizione su 5 anni	13,50 %	90,99 %
Graduale abolizione su 9 anni	5,41 %	96,39 %
Graduale abolizione su 12 anni	1,86 %	98,26 %
Riduzioni (graduali, su 12–14 anni al massimo, pari al 25–50 %)	0,04 %	-
Nessuna concessione	1,70 %	-

- La Svizzera ottiene ampie concessioni per i suoi interessi d’esportazione nel settore agricolo:
 - L’Indonesia eliminerà i dazi sul **latte e i prodotti del latte** con l’entrata in vigore dell’Accordo o entro cinque anni. Per lo yogurt è previsto un termine di abolizione di nove anni.
 - I dazi su **caffè, cioccolata e biscotti** verranno eliminati entro dodici anni.
 - I dazi sugli **alimenti per neonati** verranno eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo.
 - I dazi sulle **bevande energetiche** verranno eliminati entro nove anni.

- Nel settore industriale si rilevano le seguenti concessioni:
 - Nell’**industria chimica e farmaceutica** praticamente tutti i dazi verranno eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo o entro termini transitori fino a nove anni.
 - Nel **settore tessile**, particolarmente sensibile per l’Indonesia, non è stata raggiunta un’intesa su un’abolizione generale dei dazi. Per i principali interessi d’esportazione svizzeri è però stato concordato un libero accesso al mercato dopo termini di abolizione da cinque a dodici anni.
 - I dazi sui **macchinari**, salvo poche eccezioni, verranno completamente eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo o dopo termini transitori da cinque a dodici anni.
 - Tutti i dazi sugli **orologi** verranno eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo o entro termini transitori da cinque a nove anni.

Concessioni della Svizzera

In generale

- La Svizzera accorda all’Indonesia il libero accesso al mercato per i prodotti industriali a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Le concessioni della Svizzera nel settore agricolo corrispondono sostanzialmente al livello accordato in altri ALS. Sono compatibili con la politica agricola svizzera e non mettono a rischio i settori sensibili.

Concessioni per l’olio di palma

Il Consiglio federale stima che **nel complesso le importazioni svizzere di olio di palma non aumenteranno con il CEPA**. Tali importazioni dall’Indonesia sono oggi molto esigue. Nel periodo 2012–2019 hanno raggiunto in media 811 t all’anno, pari al 2,5 % circa del volume delle importazioni totali annue di 32 027 t, con un quantitativo di sole 35 t (pari allo 0,1 % delle importazioni totali) nel 2019. È possibile che a lungo termine, in seguito all’Accordo, l’Indonesia guadagni nuove quote di mercato a scapito di altri Paesi come ad esempio la Malaysia. Questa possibilità potrà tuttavia concretizzarsi solo se i produttori

indonesiani sapranno soddisfare le **condizioni** imposte dal mercato elvetico. Un presupposto indispensabile è costituito dal rispetto dei requisiti di sostenibilità del mercato svizzero, che applica standard molto elevati nel confronto internazionale. Già oggi quasi tutto l'olio di palma destinato all'industria alimentare svizzera è certificato in base a criteri di sostenibilità. I requisiti di sostenibilità previsti dal CEPA garantiscono che questa situazione rimanga invariata.

L'esito dei negoziati prevede le seguenti concessioni della Svizzera per l'olio di palma indonesiano.

Contingenti bilaterali

- Cinque contingenti per un quantitativo totale di 10 000 t, che aumenta a 12 500 t entro cinque anni:
 - Contingente A: 1000 t per l'olio di palma grezzo, riduzione dei dazi del 30 %⁴, aumento di 50 t per 5 anni a 1250 t.
 - Contingente B1: 5000 t per la stearina di palma, riduzione dei dazi del 40 %⁴, aumento di 250 t all'anno per 5 anni a 6250 t.
 - Contingente B2: 1000 t per la stearina di palma, riduzione dei dazi del 20 %⁴, aumento di 50 t all'anno per 5 anni a 1250 t.
 - Contingente C1: 2000 t per l'olio di palmisti, riduzione dei dazi del 40 %⁴, aumento di 100 t all'anno per 5 anni a 2500 t.
 - Contingente C2: 1000 t per l'olio di palmisti, riduzione dei dazi del 20 %⁴, aumento di 50 t all'anno per 5 anni a 1250 t.
- Le importazioni preferenziali di olio di palma autorizzate in base al CEPA devono rispettare le disposizioni dell'articolo 8.10 sulla gestione sostenibile del settore degli oli vegetali.
- Le importazioni preferenziali autorizzate nei limiti di questi contingenti devono inoltre essere effettuate in cisterne da 22 t, in modo da garantire la tracciabilità del prodotto.

Altre concessioni

- Contingente di 100 t in franchigia doganale per l'olio di palma del tipo «Red Virgin» in bottiglie di al massimo due litri destinato al consumo diretto.
- Vengono inoltre regolate formalmente alcune pratiche già in uso:
 - Accesso al mercato in franchigia doganale per l'olio di palma che sarà riesportato in forma trasformata (corrisponde all'attuale procedura del traffico di perfezionamento attivo, che verrà mantenuta).
 - Accesso al mercato in franchigia doganale per l'olio di palma utilizzato a scopi tecnici per la produzione di minestre/salse.
- Se in futuro la Svizzera dovesse accordare ad altri importanti produttori di olio di palma (in particolare la Malaysia) migliori condizioni di accesso al mercato, dovrà accordare all'Indonesia, su sua richiesta, le stesse concessioni.

Meccanismo di protezione

- L'Accordo prevede un meccanismo di protezione che consentirebbe alla Svizzera di reagire in modo adeguato all'importazione di olio di palma indonesiano qualora il mercato svizzero di semi oleosi si trovasse sotto pressione.

⁴ Base: aliquota di dazio applicata il 1° gennaio 2014.

Requisiti di sostenibilità per l'olio di palma

- L'articolo 8.10 del CEPA sulla gestione sostenibile del settore degli oli vegetali tiene conto delle preoccupazioni concernenti le condizioni di produzione dell'olio di palma.
- Per garantire una produzione degli oli vegetali sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, l'Indonesia si impegna ad applicare efficacemente le leggi volte a proteggere le foreste primarie, le torbiere e i relativi ecosistemi e ad arrestare la deforestazione, il drenaggio delle torbiere e la deforestazione per abbruciamento nonché a rispettare i diritti delle comunità indigene e dei lavoratori.
- L'Indonesia e gli Stati dell'AELS promuovono la diffusione di normative in materia di sostenibilità nel settore degli oli vegetali e cooperano per migliorare gli standard vigenti. Si impegnano inoltre a garantire la trasparenza delle norme applicate in questo settore.
- L'Indonesia e gli Stati dell'AELS si impegnano a far sì che gli oli vegetali scambiati secondo le regole del CEPA vengano prodotti in conformità con queste condizioni quadro.
- Per poter usufruire delle riduzioni parziali dei dazi sull'olio di palma, gli importatori svizzeri devono dimostrare che l'olio importato rispetti i principi di sostenibilità convenuti.
- Attualmente i vari uffici federali interessati stanno elaborando le disposizioni d'esecuzione di questi impegni di diritto internazionale. La relativa ordinanza entrerà in vigore insieme al CEPA.

Disposizioni generali sul commercio e lo sviluppo sostenibile

- Il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile copre gli aspetti legati all'ambiente e al lavoro ed è compatibile con gli obblighi degli Stati dell'AELS e dell'Indonesia in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (*Sustainable Development Goals*, SDGs).
- Gli Stati dell'AELS e l'Indonesia ribadiscono, tra l'altro, il loro impegno a rispettare e attuare in modo efficace gli accordi ambientali multilaterali e gli accordi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che hanno ratificato.
- Le Parti si impegnano a non ridurre il livello di protezione dell'ambiente e delle norme sul lavoro fissato nelle legislazioni nazionali al solo fine di attrarre investimenti o di ottenere altri vantaggi commerciali.
- Riaffermano inoltre gli impegni assunti aderendo a strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani.
- Il capitolo contiene infine disposizioni sulla gestione sostenibile delle risorse forestali e ittiche e sulla promozione dei sistemi di certificazione della sostenibilità.

Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie

- Gli articoli sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) integrano le disposizioni dei corrispondenti accordi OMC. Se l'UE e l'Indonesia dovessero concludere un accordo in questi due settori, la Svizzera otterrebbe dall'Indonesia, grazie a una clausola di revisione, un trattamento equivalente a quello riservato all'UE.
- Nel settore SPS le Parti applicano un sistema di audit per valutare le aziende che esportano prodotti alimentari. Inoltre, il numero di certificati SPS viene limitato e adeguato alle norme internazionali. I controlli all'importazione si basano sulla valutazione del rischio e sul principio di non discriminazione. Se non vengono individuati rischi, i prodotti in questione non sono trattenuti alla frontiera in attesa dei risultati.

Servizi

- Rispetto all'Accordo generale dell'OMC sugli scambi dei servizi (GATS), il CEPA contiene norme supplementari in materia di servizi finanziari, servizi di telecomunicazione, servizi turistici, riconoscimento delle qualifiche, circolazione delle persone fisiche per la prestazione di servizi e riconoscimento dei certificati di idoneità e formazione dei membri di equipaggi marittimi. Le norme sui servizi finanziari, in particolare, sono ambiziose e corrispondono agli standard svizzeri.
- In materia di accesso ai mercati (metodo degli elenchi positivi), il livello di impegno garantito dall'Indonesia agli Stati dell'AELS è leggermente più elevato rispetto ai suoi obblighi nel quadro del GATS.

Investimenti

- Il capitolo prevede che gli investitori svizzeri possano costituire o rilevare un'impresa al di fuori del settore dei servizi sostanzialmente alle stesse condizioni riservate agli investitori indonesiani. Questo principio del trattamento nazionale vale per la costituzione e il rilevamento di imprese con personalità giuridica e di succursali o rappresentanze.
- Gli impegni da parte indonesiana presentano un'ampia copertura. Il settore manifatturiero, particolarmente importante per gli investitori svizzeri, è prevalentemente aperto agli investitori, anche se sottostà a condizioni di capitale minimo e in parte di partenariato. Nel complesso l'elenco di impegni indonesiano rielaborato rispecchia la legislazione nazionale e corrisponde perlopiù alle concessioni accordate dall'Indonesia in altri accordi (p. es. al Giappone).

Proprietà intellettuale

- Le disposizioni del CEPA migliorano la certezza del diritto per l'economia svizzera innovativa sul mercato indonesiano. Queste disposizioni prevedono la protezione di: diritti d'autore e diritti di protezione affini, marchi, indicazioni geografiche, indicazioni di provenienza, design, brevetti, varietà vegetali, topografie dei microprocessori e informazioni confidenziali.
- Il livello di protezione si basa sull'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e in alcuni punti si spinge oltre.
- In un accordo aggiuntivo (*Record of Understanding*), che costituisce parte integrante del CEPA, l'Indonesia riconosce che non si può imporre l'obbligo di licenza per il solo fatto che un prodotto sia importato. Viene così garantito l'esercizio del brevetto anche per i beni importati.
- I diritti vigenti nel quadro del TRIPS per il rilascio di licenze obbligatorie rimangono tuttavia espressamente garantiti.
- L'Accordo prevede la protezione dei risultati dei test per un periodo di dieci anni per i prodotti agrochimici e la protezione dei risultati dei test per un numero di anni da stabilire nelle singole legislazioni nazionali per i medicinali.
- Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni materiali della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali. A tale proposito l'Accordo tiene conto della particolare situazione dell'Indonesia, precisando che questo impegno non pregiudica i diritti dell'Indonesia di proteggere le proprie varietà vegetali locali. L'Indonesia dispone quindi della sufficiente flessibilità per istituire o mantenere propri sistemi di protezione della selezione vegetale e per considerare così le particolarità del sistema locale di accesso alle sementi.

Appalti pubblici

- L'accordo contiene una clausola negoziale che garantisce agli Stati dell'AELS di poter negoziare un accesso agli appalti pubblici qualora l'Indonesia dovesse concludere un accordo che preveda impegni in questo settore con un Paese terzo.

Cooperazione economica

- Gli Stati dell'AELS e l'Indonesia auspicano una maggiore cooperazione nell'intento di migliorare l'utilità reciproca dell'Accordo in conformità con le strategie nazionali e gli obiettivi politici e tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo socio-economico.
- Gli obiettivi formulati nel capitolo sulla cooperazione economica vengono precisati in una dichiarazione d'intenti separata (*Memorandum of Understanding*). I possibili ambiti di cooperazione comprendono tra l'altro: questioni doganali e in materia di origine, regolamenti tecnici, valutazioni della conformità, proprietà intellettuale, questioni del lavoro, turismo e sviluppo sostenibile di rami industriali basati sull'agricoltura (tra cui l'olio di palma).
- Le cooperazioni possono essere gestite dai singoli Stati dell'AELS o dal Segretariato dell'AELS. Per la Svizzera le cooperazioni nel settore economico non richiedono fondi supplementari, ma avvengono nel quadro della strategia di cooperazione internazionale della Svizzera 2021–2024.